

BANDO ATTUATIVO MISURA A

SOTTOMISURA A.6

**ATTREZZATURE PER LA CONDUZIONE DELL'APIARIO,
PER LA LAVORAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO E LA
CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA**

ANNUALITA' 2022

D.G.R. 791 del 02/08/2021

“Reg. (UE) n. 1308/2013. Misure in apicoltura previste
in Regione Toscana riferite al programma triennale 2020-2022 . Campagna 2021-2022”

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sotto misura a.6, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 5 del Decreto MiPAAF 25 marzo 2016, n. 2173, Allegato I e successive modifiche e integrazioni

In armonia con quanto enunciato nel suindicato regolamento e nel relativo decreto MiPAAF, la misura prevista intende contribuire ad incentivare l'acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura, attraverso i seguenti interventi:

1. Smielatura
2. Lavorazione, maturazione stoccaggio
3. Confezionamento
4. Movimentazione
5. Controlli e misurazioni.

1.2. Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **euro 90.000,00**.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1. Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda gli apicoltori, detentori di partita IVA, che abbiano comunicato all'Azienda USL quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. della Salute 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale», e agli art.5 e 8 della L.R. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla L.R. 21/2009".

Possono presentare domanda anche coloro che non detengono alveari (nuovo apicoltore e già in attività con denuncia a zero), comunque possessori di partita Iva, con obbligo di svolgere l'attività apistica almeno per cinque anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di contributo di essere consapevoli che per essere ammessi al sostegno e ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiu-

ti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa di cui al successivo paragrafo 3.2;
5. essere in regola con la normativa vigente in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. della Salute 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale”, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”, e agli art.4 e 7 della L.R. 21/2009 “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura” come modificata dalla L.R. 49/2018;

I requisiti di cui ai punti da 2 a 5, devono essere posseduti e verificati sia in sede di domanda iniziale sia in sede di domanda di pagamento.

Nel caso del requisito di cui al punto 1, ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo “Condizioni per il pagamento del contributo”.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti dal 2 al 5, porta all'esclusione della domanda e alla decadenza dal beneficio.

2.3. Condizioni per il pagamento del contributo

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del contributo, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo “Condizioni di accesso”.

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo “Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari” (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammissibili le spese per attrezzature e materiali afferenti alle seguenti tipologie di attività:

- Smielatura
- Lavorazione, maturazione stoccaggio
- Confezionamento
- Movimentazione
- Controlli e misurazioni.

3.2 Voci di spesa ammissibili e relativi costi massimali unitari ammissibili per tipologia d'intervento

Per ciascuna tipologia sono ammesse le seguenti voci di spesa con i relativi costi massimali unitari:

Elenco delle attrezzature ammesse (sostegno al 50%)	Costo unitario max iva esclusa
---	--------------------------------

Lavorazione , maturazione e stoccaggio

Forchetta per disopercolare	10,00
Coltello per disopercolare	80,00
Secchio	50,00
Rubinetto	100,00
Fusti miele	300,00
Sacchi di ricambio fusti miele	10,00
Filtri per miele	2.800,00
Vasca di pescaggio	800,00
Carrello portamelari	80,00
Maturatori in acciaio per il miele (comprensivi di relativo supporto)	2.900,00
Banco disopercolatore, disopercolatrice, raccoglitore di favi (*)	secondo preventivi
Smielatore (*)	7.000,00
Pompa miele con relativi accessori(*)	secondo preventivi
Linea di smielatura(*)	secondo preventivi
Deumidificatore, concentratore miele e relativi supporti(*)	secondo preventivi
Miscelatore, fondimiele, armadietto fondimiele, scioglímiele o camera calda(*)	secondo preventivi
Lavorazione della cera (*)	8.000,00
Aspiratore/pompa pappa reale	1.000,00
Essiccatore polline	2.000,00
Macchinario per pulizia polline(*)	secondo preventivi

Confezionamento

Dosatrice pappa reale	900,00
Invasettatrice, tappatrice(*)	secondo preventivi
Etichettatrice (*)	secondo preventivi

Movimentazione

Movimentazione (sollevatori, transpallet, carrello elevatore)(*)	secondo preventivi
--	--------------------

Controlli e misurazioni

Congelatore /cella refrigerata (*)	secondo preventivi
Termobilancia/igrometro misuratore di umidità	3.000,00

(*) *Al momento della presentazione della domanda iniziale l'azienda deve aver regolarmente denunciato nella banca dati apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014, il possesso di almeno 25 alveari.*

Come disposto dal comma 3 dell'art.5 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 2173 del 25 marzo 2016 i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza

maggiori e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti e macchinari.

Le percentuali di contributo ammissibile/erogabile per tipologia d'intervento sono le seguenti:

a.6	Attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	50
-----	---	----

Le attrezzature, acquistate, oggetto della domanda di contributo, dovranno essere presenti nel luogo indicato nella domanda iniziale fino al momento dell'accertamento finale da parte del Settore regionale territoriale competente.

3.3 Soglie minima e massima di contributo ammissibile/erogabile per beneficiario.

Il contributo massimo ammissibile/erogabile per beneficiario non può essere superiore a euro 12.000,00. Non sono ammesse domande per un importo minimo di contributo concedibile inferiore a euro 3.000,00. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo concedibile pari ad almeno euro 3.000,00, pena la decadenza della domanda di contributo.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda iniziale di contributo e della domanda di pagamento

4.1 Modalità di presentazione della domanda iniziale di contributo e della domanda di pagamento

La domanda iniziale di contributo e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini di presentazione della domanda iniziale e della domanda di pagamento

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale dal **giorno 15 novembre 2021 ed entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 24 dicembre 2021**.

Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Entro le ore 24.00 del giorno 14 aprile 2022 i soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande finanziabili presentano la domanda di pagamento. Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza decadono.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

5. Valutazione e istruttoria delle domande iniziali di contributo e delle domande di pagamento

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di contributo sono inserite nella graduatoria unica regionale in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, indicate nella tabella seguente:

Soggetti beneficiari	Punteggio di priorità
Apicoltori in possesso di almeno 40 alveari, risultanti dalla registrazione nella banca dati	

apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 suindicato, con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	8
Associazioni di produttori apistici con una maggioranza di soci apicoltori, che complessivamente rappresentano un numero di alveari regolarmente denunciati: >= 8000 > = 4000 e < 8000 > = 500 e < 4000*	8 6 3
Il richiedente è IAP definitivo o coltivatore diretto	4,5
Il richiedente è un giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età) o, in caso di società, il firmatario della domanda di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età)	2,5
Il richiedente è iscritto all'Elenco degli operatori biologici per l'attività apistica	2,2
Il richiedente è iscritto alla CCIAA come apicoltore	2
Il richiedente ha sede legale in zona svantaggiata di cui all'art 32, Reg. UE 1305/2013	2
Il richiedente è di genere femminile (anche legale rappresentante di Società)	2

I requisiti relativi alle suindicate priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Non sono cumulabili i punteggi di richiedente IAP/coltivatore diretto con richiedente iscritto alla CCIAA; in presenza di entrambi i requisiti, si considera quello col punteggio più alto. A parità di punteggio è prioritaria la domanda che richiede il contributo più basso.

5.2 Istruttoria delle domande iniziali di contributo e formazione della graduatoria unica regionale

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande iniziali, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

I Settori territoriali regionali completano, nel sistema ARTEA, le istruttorie delle domande di contributo **entro il 01 febbraio 2022**.

Il Settore regionale competente per l'emanazione del presente bando approva, **entro il 22 febbraio 2022**, con decreto dirigenziale, la graduatoria unica regionale delle domande iniziali ammesse con indicazione delle domande finanziabili, generata da ARTEA, sulla base dei punteggi di priorità come definitivi al paragrafo 5.1; nella graduatoria sono inserite anche le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse. Il suddetto settore approva sempre con decreto l'elenco delle domande non ammesse con relativa motivazione come risultante dall'istruttoria sul sistema ARTEA. La Regione trasmette ai Settori territoriali regionali competenti e ad ARTEA il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria unica regionale; detti Settori territoriali regionali ne danno comunicazione ai soggetti inseriti in graduatoria indicando se la domanda è risultata finanziabile o

non finanziabile per esaurimento delle risorse assegnate al presente bando. La graduatoria inoltre viene pubblicata sul sito della Regione e sul BURT.

5.3 Istruttoria delle domande di pagamento e approvazione elenchi di liquidazione

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande di pagamento, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

I Settori territoriali regionali **entro il 02 giugno 2022** completano le istruttorie delle domande di pagamento e approvano con decreto dirigenziale gli elenchi delle domande da liquidare.

ARTEA liquida tutte le domande di pagamento **entro il 15 ottobre 2022**.

La presenza di eventuali risorse aggiuntive (economie dovute a rinunce o domande e nuove assegnazioni) dà luogo allo scorrimento della graduatoria unica regionale mediante approvazione da parte dei Settori territoriali regionali competenti degli ulteriori elenchi di liquidazione delle domande ammesse, che non risultavano finanziabili al momento dell'approvazione della graduatoria d'ammissibilità di cui al precedente par. 5.2, con successiva comunicazione ai beneficiari.

I beneficiari ammessi con lo scorrimento della graduatoria devono concludere gli acquisti e presentare la domanda di pagamento **entro le ore 24.00 del 31 luglio 2022**, pena la decadenza, salvo non procedano a rinuncia, secondo quanto disposto al successivo paragrafo 6.2.

6. Verifiche, rinunce e sanzioni

6.1 Verifiche

Le verifiche finali a seguito della presentazione della domanda di pagamento sono disciplinate oltre che dal presente bando, dalle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

6.2 Rinunce

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo al Settore territoriale regionale competente per l'istruttoria **entro e non oltre dieci giorni** dalla comunicazione dell'inserimento della sua domanda nella graduatoria delle domande finanziabili o, nel caso di comunicazione di domanda finanziabile a seguito di scorrimento della graduatoria, come previsto al precedente paragrafo 5.3.

6.3 Sanzioni

In caso di comunicazione di rinuncia al contributo, successiva alla data come determinata dal paragrafo 6.2, il titolare della domanda è escluso dai benefici della sottomisura a.6 per l'anno successivo a valere dalla presente programmazione e unicamente con riferimento alle procedure di attuazione relative alla presente misura.

In caso di mancata presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari inseriti, il titolare della domanda è escluso dai benefici della sottomisura a.6 per l'anno successivo a valere dalla presente programmazione e unicamente con riferimento alle procedure di attuazione relative alla presente misura.

7. Disposizioni finali

7.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

7.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. il responsabile del procedimento è:

- a) Per l'attività di approvazione del bando e della graduatoria unica regionale: il Dirigente del Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione
- b) Per l'attività istruttoria delle domande iniziali di contributo, l'attività istruttoria delle domande di pagamento e per l'approvazione degli elenchi di liquidazione il Dirigente del Settore territoriale competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
- c) per l'attività di pagamento del contributo il Dirigente del Settore Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali di ARTEA

Per informazioni si possono consultare le pagine web della Regione Toscana e di ARTEA.